

## **NOTE ALLE REGOLE SUL DURC (Comunicazione n. 346 del 21/03/2008)**

### **2. Ore denunciate**

- Per i permessi non retribuiti il numero massimo di 40 ore va conteggiato per anno solare per ciascun lavoratore.

-La somma delle ore lavorate e non, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese. La denuncia va pertanto controllata mensilmente.

- Per le ferie il numero di 160 ore previsto dal CCNL va anch'esso computato per anno solare. Va tuttavia tenuto presente che in base alla vigente normativa di legge (decreti legislativi n.66/2003 e 213/2004) le ferie maturate in un determinato anno solare devono essere godute per un periodo minimo di due settimane nell'anno solare di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi.

Ciò significa che nel caso di superamento di 160 ore nell'anno solare, la situazione dovrà essere oggetto di chiarimento, da parte dell'impresa interessata, in ordine al godimento di ferie residue di anni precedenti.

-I permessi retribuiti (88 ore annue) non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo, nel senso che fino al 30 giugno possono essere goduti anche i permessi retribuiti maturati l'anno precedente. In caso di superamento di 88 ore nell'anno solare, la Cassa Edile chiederà chiarimenti all'impresa interessata.

- Per tutte le fattispecie prospettate (permessi non retribuiti, ferie e permessi retribuiti), nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell'orario contrattuale per ragioni particolari (ad esempio nel caso di lavoratori stranieri), la posizione potrà essere regolarizzata dall'impresa mediante il pagamento di una sanzione corrispondente all'importo dei contributi dovuti alla Cassa Edile, esclusi gli accantonamenti, calcolato sulle ore eccedenti i richiamati limiti.

Ovviamente, qualora si tratti della diversa ipotesi di lavoro prestato e non denunciato alla Cassa Edile, dovranno essere corrisposti sia gli accantonamenti che i contributi.

### **3. Inadempienza non superiore a 100 euro**

- L'inadempienza non superiore a 100 euro non deve mai essere denunciata alla BNI, sia nel caso in cui l'importo dovuto non sia versato per intero, sia nel caso in cui l'importo non superiore a 100 euro non versato sia la differenza tra quanto dovuto e quanto versato.

-Si conferma la regola in vigore nel senso che in caso di accertamento per più mesi di un importo dovuto e non versato complessivamente superiore a 100 euro, l'impresa va considerata irregolare con segnalazione alla BNI.

-In caso di superamento dell'importo di 100 euro, l'irregolarità dell'impresa è grave se l'importo dovuto (risultante eventualmente anche dalla somma di importi dovuti per singoli mesi ) è superiore al 5 % dell'importo dovuto per l'ultimo periodo di paga, ad esempio:

importo debito per febbraio 80 euro, per marzo 70 , totale 150;  
importo dovuto e non versato alla Cassa 150 euro su un totale di 2000 euro dovuti per marzo  
= 7,50 %, pertanto l'irregolarità è grave.

## **5. Data del versamento**

Si conferma, essendo opportuno applicare la stessa regola per situazioni analoghe, che sia da considerare quale data di versamento contributivo - sia se avvenga nel termine ordinario sia nell'ipotesi di regolarizzazione - quella del quinto giorno antecedente la data di accredito, salva la possibilità per la Cassa Edile di accertare una diversa data di effettivo versamento.

## **7.Sospensione di attività**

La Cassa Edile è tenuta a segnalare con sollecitudine all'impresa interessata il mancato invio della denuncia o dell'informazione relativa alla sospensione della propria attività.

L'impresa, in ogni caso, deve motivare la sospensione dell'attività entro i 15 giorni dalla scadenza ordinaria per l'invio della denuncia relativa al mese in cui è iniziata la sospensione.

Ove ciò non avvenga, l'impresa è segnalata alla BNI come irregolare. Qualora l'impresa motivi successivamente il mancato invio della denuncia, l'impresa va segnalata come regolarizzata alla data di invio della dichiarazione.

## **8. Impresa senza dipendenti o con soli impiegati**

Per le imprese che dichiarano di applicare la contrattazione edile e si trovino nella sopra indicata situazione, il DURC va emesso dalla Cassa Edile (e non da INPS o INAIL), previa iscrizione dell'impresa alla Cassa, con l'indicazione da parte della stessa impresa della causa della mancata effettuazione della denuncia e l'impegno a provvedervi non appena iniziata l'attività con operai.

Per un consorzio, con personalità giuridica e senza dipendenti operai, il DURC verrà rilasciato dalla Cassa Edile previa iscrizione in posizione inattiva del consorzio stesso e verifica della regolarità contributiva delle imprese esecutrici indicate dal medesimo consorzio.

## **14. Cassa Edile competente al rilascio**

Salvo il caso dei Sal e dello stato finale, al rilascio del DURC è normalmente competente la Cassa del luogo in cui l'impresa ha sede legale.

La possibilità che il DURC sia emesso da altra Cassa, diversa da quella della sede legale, va naturalmente riconosciuta soltanto nel caso in cui la richiesta sia rivolta ad una Cassa in cui è operante un cantiere dell'impresa.

## **17. Validità del DURC**

E' confermato che per i lavori pubblici (come dichiarato anche da INAIL) il DURC non ha validità mensile, bensì legata allo specifico appalto e alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. pagamento SAL o stato finale).

## **22. Trasferta**

Competente a emettere il DURC per i casi di SAL e stato finale è sempre la Cassa Edile del luogo dei lavori.

In caso di controversia relativa agli operai in trasferta, la Cassa Edile dovrà sottoporre la questione alla CNCE ed attenersi alla sua decisione.

## **25. Responsabilità solidale**

La responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice per le inadempienze retributive dell'impresa subappaltatrice, nel limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, è stabilita dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 .

La parte retributiva coinvolge ovviamente la Cassa Edile, alla quale, come noto, viene versata dall'impresa una componente rilevante del trattamento retributivo dei lavoratori.

La Cassa Edile, a differenza di INPS e INAIL, verifica la posizione dell'impresa subappaltatrice con riferimento al cantiere oggetto del subappalto, per gli operai ivi impiegati e per il periodo della relativa occupazione (infatti l'impresa appaltatrice è responsabile in solido soltanto relativamente a tali operai, per il periodo del subappalto).

Nel caso in cui sia riscontrata una irregolarità contributiva verso la Cassa Edile dell'impresa subappaltatrice e l'impresa appaltatrice non si sostituisca ad essa nell'adempimento, in base al principio della responsabilità solidale, dovrà essere effettuata una segnalazione di irregolarità alla BNI sia dell'impresa subappaltatrice che di quella appaltatrice.

Si precisa che la Cassa Edile, nei confronti dell'impresa appaltatrice, è tenuta a dare una prima informativa sulla posizione di irregolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice – inviandole copia della seconda lettera di contestazione del debito all'impresa interessata – e, trascorsi 15 giorni, a richiedere formalmente alla stessa di sostituirsi all'impresa subappaltatrice nel pagamento dei contributi dovuti alla Cassa Edile.

Qualora questo non sia effettuato o non pervengano idonei chiarimenti entro 15 giorni da tale richiesta, la Cassa Edile procederà alla segnalazione alla BNI anche dell'impresa appaltatrice.

Si conferma che l'irregolarità dell'impresa appaltatrice va segnalata alla BNI come non grave e quindi non è ostativa per l'impresa medesima alla partecipazione o all'aggiudicazione di gare per l'esecuzione di opere pubbliche.

-Si ricorda che, in base alle norme contrattuali, anche per i lavori privati l'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.